

IPOTESI DI ACCORDO RELATIVO ALLA DISTRIBUZIONE DELLE ULTERIORI RISORSE STABILI PERVENUTE AL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA PER L'ANNO 2009.

Art. 1  
(Finalità dell'accordo)

1. In linea con gli impegni assunti con il CCNI 24 marzo 2010 concernente la distribuzione del Fondo Unico di Amministrazione dell'anno 2009, le parti concordano che le somme, che con carattere di stabilità sono confluite nel Fondo, siano destinate, **previa integrazione del Fondo dell'Agenzia Industrie Difesa (AID)**, con priorità al finanziamento degli sviluppi economici interni alle aree funzionali previsti dagli artt. 17, 18 e 19 del CCNL 14 settembre 2007, in applicazione **dello specifico Accordo siglato in materia il 28 aprile 2010, dell'Accordo Integrativo Difesa per il quadriennio 2006 – 2009.**
2. **Nella impossibilità di attuare nell'anno la totalità degli sviluppi economici programmati per il verificarsi della condizione di cui al successivo art. 2, comma 2, le risorse di cui al precedente comma saranno destinate a finanziare l'incremento del Fondo Unico di Sede dell'anno 2009.** Nella impossibilità di attuare nell'anno la totalità degli sviluppi economici programmati, **le risorse a tal fine previste al precedente comma, saranno destinate**, per il verificarsi della condizione di cui al successivo art. 2, comma **2 3**, a finanziare l'incremento del Fondo Unico di Sede dell'anno 2009.

Art. 2  
(Ammontare delle risorse finanziarie e termini di impiego)

1. **Tenuto conto che le risorse stabili residue del FUA 2009 ammontano a complessivi € 16.665.378,00, le parti, in applicazione dell'art. 3, comma 3 e dell'art. 13 dell'Accordo per la distribuzione del FUA 2009, concordano di integrare pro quota il Fondo dell'AID, in proporzione al numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio 2009, per un importo pari ad € 661.206,00.**
2. **La rimanente somma di € 16.004.172,00 viene pertanto destinata al finanziamento degli sviluppi economici interni alle aree. Le parti concordano di destinare al finanziamento degli sviluppi economici € 15.987.929,00 quali risorse stabili residue del Fondo Unico di Amministrazione relativo all'anno 2009.**
3. Gli effetti degli sviluppi economici di cui al successivo art. 3 decorreranno dal 1° gennaio 2009, a condizione che le procedure selettive per l'individuazione dei beneficiari si concludano con l'approvazione delle relative graduatorie finali entro il mese di ottobre 2010.

Art. 3  
(Contingenti di personale)

1. Per le finalità indicate al precedente articolo vengono individuati i seguenti contingenti di personale cui attribuire la fascia retributiva immediatamente superiore al termine dello svolgimento delle procedure selettive previste **dall'Accordo sui criteri per gli sviluppi economici del 28 aprile 2010: al Capo II dell'Accordo Integrativo per il quadriennio 2006 – 2009 siglato il 28 aprile 2010.**

area funzionale	passaggio retributivo	n. di unità di personale
Terza	Dalla fascia 4 alla fascia 5	22
Terza	Dalla fascia 3 alla fascia 4	123
Terza	Dalla fascia 1 alla fascia 2	860
Seconda	Dalla fascia 1 alla fascia 2	<b>7.618 7.638</b>
Prima	Dalla fascia 2 alla fascia 3	2.286
	Totale	<b>10.926 10.929</b>

2. Le parti prendono atto che in applicazione dell'art. 18, comma 6, lettera c), CCNL 14.9.2007, tra i criteri selettivi da seguire per il riconoscimento dei presenti passaggi di fascia, non possono essere considerati i percorsi formativi ai fini della attribuzione dei punteggi previsti

dall'art. 6 dell'accordo **quadriennale** del 28 aprile 2010 **sugli sviluppi economici** e dalle relative schede allo stesso allegate, in quanto non garantiti a tutto il personale interessato alla selezione.

3. In allegato 1 si unisce, come parte integrante dell'Accordo, apposito specchio dimostrativo della spesa calcolata al lordo datoriale.
4. Il differenziale economico dovuto al personale che consegue lo sviluppo economico alla fascia retributiva immediatamente superiore a quella posseduta potrà essere corrisposto agli aventi diritto, sia a titolo di stipendio sia - ove spettante - di indennità di amministrazione, nelle misure tabellari e lorde rispettivamente indicate nell'allegato 1.

#### Art. 4

(Riassegnazione al FUA dei differenziali retributivi)

Ai sensi dell'art. 31, comma 1, CCNL 16.2.1999, come integrato dall'art. 6, comma 1, CCNL 21.2.2001, come a sua volta integrato dall'art. 32, comma 3, CCNL 14.9.2007, "in caso di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo, compreso il passaggio all'area della dirigenza, viene riassegnato al FUA il differenziale tra la fascia retributiva posseduta all'atto della cessazione e la fascia retributiva iniziale del profilo di appartenenza. Analogamente viene riassegnato al FUA il differenziale tra l'indennità di amministrazione posseduta all'atto del passaggio e quella iniziale del profilo di provenienza."

#### Art. 5

(Verifica dell'attuazione degli sviluppi economici e incremento del FUS 2009)

1. Le parti concordano di incontrarsi nel mese di giugno 2010 per sottoscrivere un apposito accordo concernente la finalizzazione al Fondo Unico di Sede (FUS) per l'anno 2009 delle risorse di cui al precedente art. 2, **comma 2, (€ 16.004.172,00)** all'esito della verifica di realizzabilità delle procedure selettive entro il mese di ottobre 2010 effettuata dall'Amministrazione sulla base della tempistica concernente l'acquisizione delle certificazioni di legge sulla compatibilità economico finanziaria degli accordi, del conseguente avvio delle procedure di attuazione nonché del numero delle domande attese e dei controlli amministrativi da operare.
2. Le parti concordano altresì che, a seguito di tale verifica, in virtù della condizione di cui al precedente art. 2, comma **2 3**, le risorse accantonate per gli sviluppi economici, che si prevede di non poter utilizzare a causa della impossibilità di approvare le graduatorie finali entro il termine di cui al comma 1, siano destinate ad incrementare le risorse previste per il FUS dell'anno 2009 dal CCNI 24 marzo 2010 sul FUA.
3. L'incremento del FUS sarà distribuito con i criteri previsti dalla contrattazione nazionale e locale dell'anno 2009.
4. In caso di mancata attuazione degli sviluppi economici con decorrenza 1° gennaio 2009 e della conseguente destinazione al FUS 2009 delle risorse a tal fine previste dall'art. 2, **comma 2**, le parti si impegnano a prevedere, a carico del FUA dell'anno 2010, la destinazione della quota di risorse occorrente al finanziamento degli sviluppi economici di cui al precedente art. 3 con decorrenza dal 1° gennaio 2010. In tale sede la predetta somma sarà integrata della misura necessaria in relazione agli eventuali incrementi retributivi previsti dal nuovo CCNL. **Resta salva la possibilità delle parti di prevedere a carico del FUA anno 2010 la destinazione di ulteriori quote di risorse da destinare parimenti al finanziamento degli sviluppi economici**
5. Le parti si danno atto che le risorse oggetto della presente intesa non sono adeguate a soddisfare completamente le finalità perseguite **dall'accordo sugli sviluppi economici del 28 aprile 2010** dalla disciplina sugli sviluppi economici prevista dall'Accordo Integrativo 2006 – 2009 siglato il 28 aprile 2010, che pertanto dovrà trovare completa attuazione nel corso di successivi analoghi cicli.